



Ai Signori Clienti  
Loro sedi

Monza, 25 marzo 2024

### **Circolare 04.2024**

## **Abrogazione dell'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione**

### **1. Ambito di applicazione**

Agli agenti e mediatori di assicurazione si applicano le disposizioni normative relative all'obbligo di ritenuta sulle provvigioni per le prestazioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari

Devono considerarsi assoggettate a ritenuta anche le provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nella sezione d) del RUI nell'ambito di prestazioni rese direttamente a imprese di assicurazione. Per garantire la parità di trattamento degli operatori si ritiene, inoltre, che la predetta ritenuta debba applicarsi anche a tutte le provvigioni dovute per l'attività d'intermediazione assicurativa percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e)6 ed f)7, nell'ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione.

### **2. Decorrenza della modifica**

La modifica normativa si applica a partire dal 1° aprile 2024. La ritenuta va operata all'atto del pagamento della provvigione pertanto, rilevano i pagamenti delle provvigioni effettuati a decorrere dal 1° aprile 2024, a prescindere dal momento della loro maturazione. Si evidenzia l'ipotesi in cui il commissionario, l'agente, il mediatore, il rappresentante di commercio o il procacciatore d'affari, in forza di disposizioni normative o contrattuali, trattiene direttamente la provvigione a lui spettante, prelevandola dalle somme riscosse a seguito dell'operazione per la quale ha prestato la propria attività. In questi casi è fatto obbligo ai percettori della provvigione di rimettere anche l'importo corrispondente alla ritenuta stessa.

Usape srl  
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)  
tel. 039 329754 • fax 039 2311579  
www.usape.it • info@usape.it  
R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 0256615096  
P.IVA 0256615096 • CAP. SOCIALE 10.400 € i.v.



MONZA  
E BRIANZA

ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



### 3. Determinazione della ritenuta in misura ridotta

Le ritenute devono essere commisurate al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni, salvo il caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi. In tal caso la ritenuta è commisurata al venti per cento dell'ammontare delle provvigioni.

In considerazione del fatto che la modifica è efficace a decorrere dal 1° aprile 2024, successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione analogamente al caso in cui le condizioni per fruire della ritenuta d'acconto nella misura ridotta si verificano in corso d'anno, si ritiene che le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione possano pervenire entro i quindici giorni successivi alla decorrenza della norma, ossia entro il 16 aprile 2024.

Rimaniamo a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento in merito,  
e porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Usape srl  
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)  
tel. 039 329754 • fax 039 2311579  
www.usape.it • info@usape.it  
R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 0256615096  
P.IVA 0256615096 • CAP. SOCIALE 10.400 € i.v.



MONZA  
E BRIANZA

ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI